



Procedure attuative per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento, definizione della graduatoria, controlli in loco e pagamento dei contributi, per la misura Investimenti di cui al Reg. regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, per la campagna viticola 2020/2021.

Attuazione della delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1126 del 03/08/2020.

Reg. (UE) n.1308/2013.

Piano Nazionale di Sostegno 2019/2023

Settembre 18-2020 Revisione – 01

Allegato 1 – Estratto della Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01

SOMMARIO

1.	Procedimento amministrativo e presentazione delle domande	7
2.	Fascicolo aziendale.....	8
3.	Descrizione della Misura Investimenti, obiettivi, tipologia degli investimenti e ambito di applicazione...	9
4.	Demarcazione	10
5.	Beneficiari	10
6.	Dotazione finanziaria, percentuale di contribuzione e limiti di intervento e di spesa.....	11
7.	Impegni	13
8.	Priorità.....	14
9.	Presentazione delle domande di aiuto e di pagamento	15
10.	Ammissibilità delle spese e modalità di pagamento	20
11.	Proroga, Variante, Rinuncia e Cambio beneficiario.....	21
12.	Approvazione e pubblicazione della graduatoria	22
13.	Penalità	23
14.	Controlli di ammissibilità e di pagamento.....	23
15.	Autorizzazione al pagamento.....	24
16.	Monitoraggio	24

1. Premessa

Con deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1126 del 3 agosto 2020, sono state adottate le determinazioni per l'applicazione della Misura 'Investimenti' nel settore vitivinicolo, previsti dal Programma nazionale di sostegno per la viticoltura di cui al REGOLAMENTO (UE) n. 1308 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

La misura è applicata per la campagna 2020/2021, a valere sull'anno finanziario 2021.

Con la stessa deliberazione si dispone che le modalità operative della Misura 'Investimenti', nonché le procedure tecnico amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni, siano definite da ARTEA, sulla base delle disposizioni indicate nella deliberazione di Giunta regionale, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA.

Sono inoltre demandati ad ARTEA anche l'attività istruttoria, la definizione della graduatoria, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura.

Norme attuative

- REGOLAMENTI (UE)
 - n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
 - n. 1308 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
 - n. 1149 (delegato) della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
 - n. 1150 (di esecuzione) della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
 - n. 256 (di esecuzione) della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, che dispone, in

particolare, il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli esercizi finanziari 2019/2023;

- n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 ed in particolare l'art. 6 dell'allegato 1, ai fini della definizione di micro, piccole, medi e grandi imprese;
- Decreto Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali:
 - n. 911 del 14 febbraio 2017, "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti", così come modificato dal decreto ministeriale 3843 del 3 aprile 2019, avente per oggetto "Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto.";
 - n. 3843 del 3 aprile 2019, concernente "Modifica del Decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti (UE) n. 1149/2016 e n.1150/2016 per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti";
 - n. 1355 del 5 marzo 2020 avente per oggetto: "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021";
 - n. 3318 del 31 marzo 2020 "Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
 - Direttoriale n. 9030199 del 29 luglio 2020 avente per oggetto "Modifica del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 e ss. mm. recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308(2013 del Consiglio del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti", con il quale è stata disposta la sostituzione degli allegati I e II al decreto ministeriale n. 911/2017, sopra citato, inserendo gli specifici criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo attuati dalla Regione Toscana, e le operazioni finanziabili nella Regione Toscana;

- Circolare AGEA coordinamento:
 - n. 47789 del 29 maggio 2019 “Decreto Ministeriale n. 3843 del 30/04/2019 in modifica del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del DM del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti”;
 - Circolare AGEA coordinamento n. 25100 del 6 aprile 2020 “**VITIVINICOLO – Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19**”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1126 del 3/8/2020 “Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013-OCM del settore vitivinicolo. Attivazione della misura degli investimenti, adozione delle determinazioni per l'applicazione della misura e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno - Campagna 2020/2021”.

Terminologia

- AGEA: Organismo Pagatore di coordinamento.
- ANNO FINANZIARIO : periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una campagna viticola, con inizio il 16 ottobre e con termine il successivo 15 ottobre.
- BURT: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
- CUP ARTEA: Codice Unico Progetto individuato dal S.I. ARTEA
- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- CUA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- DUA : Dichiarazione Unica Aziendale.
- DEMARCAZIONE: Sistema adottato dalle regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell’ambito dell’OCM siano finanziate anche con altre Misure dell’Unione Europea.
- DM: decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali (MIPAAF).
- DOMANDA DI AIUTO: la domanda presentata tramite S. I. ARTEA contenente un progetto da realizzare per il quale si chiede l’accesso all’aiuto.

- **DOMANDA DI PAGAMENTO:** la domanda presentata tramite S. I. ARTEA con la quale si chiede il pagamento delle spese rendicontate e sostenute per la realizzazione del progetto concluso.
- **INADEMPIENZA:** qualsiasi inottemperanza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di ammissibilità e finanziabilità del progetto
- **IRREGOLARITA':** mancata corrispondenza alla norma o alla procedura.
- **OCM:** Organizzazione Comune di Mercato
- **OPERAZIONE=PROGETTO :** l'insieme di tutti gli interventi che costituiscono il progetto per il quale è richiesto il contributo.
- **PEC :** posta elettronica certificata.
- **PNS:** Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- **PSR:** Programma di Sviluppo rurale finanziato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (FEASR).
- **BENEFICIARIO:** persona fisica o giuridica avente titolo a partecipare alla Misura investimenti che presenta una domanda di aiuto ed è responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto.
- **SI ARTEA:** Sistema informativo agricolo Regione Toscana gestito da ARTEA
- **SIGC :** Sistema Integrato di Gestione e Controllo. L'insieme del sistema dei controlli che utilizza tutti i mezzi tecnici, banche dati, riferimenti cartografici, GIS, ecc. utilizzati in SI ARTEA.
- **UTE :** Unita Tecnico Economica così come classificata dal S.I. ARTEA. E' da intendersi UTE anche l'Unità Produttiva Autonoma di trasformazione (UPT)
- **MISURA :** Misura Investimenti nel settore vitivinicolo del PNS

1. Procedimento amministrativo e presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita dal SI ARTEA, raggiungibile dal sito 'www.artea.toscana.it'.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n.70 del 30/06/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione indicata dal SI ARTEA.

La protocollazione è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente consente, ai sensi della normativa vigente, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande devono essere riferite ad una unica UTE, nel quale è ubicato l'investimento proposto.

Non possono essere presentate più domande di aiuto sulla stessa UTE.

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento relative alla domanda di aiuto:

ADEMPIMENTI	Responsabile	TERMINI TEMPORALI - Ricevibilità
A. Domanda di aiuto	Beneficiario	Dal 22 settembre al 15 novembre 2020
B. Pubblicazione graduatoria ed elenco domande non ammissibili	ARTEA	Approvazione entro il 20 dicembre 2020 - Pubblicazione sul sito ARTEA tra il 10 ed il 20 dicembre 2020.
C. Comunicazione di rinuncia (eventuale)	Beneficiario	Entro il 15 gennaio 2021
D. Comunicazione di subentro (solo in casi di forza maggiore) ¹	Beneficiario	15 giorni lavorativi dalla data in cui il subentrante o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo.

¹ Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi: a) il decesso del beneficiario; b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'investimento; e) un'epizoozia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

E. Domanda di pagamento	Beneficiario	Entro il 15 marzo 2021 (*)
F. Controllo in loco degli investimenti	ARTEA	Entro il 31 agosto 2021
G. Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro il 15 ottobre 2021

(*) La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine previsto, fermo restando il pagamento entro tale data degli investimenti realizzati, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto, comporta la decadenza dal contributo.

2. Fascicolo aziendale

I beneficiari che intendono accedere ai benefici previsti del presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale del Beneficiario o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti:

- ad apportare preventivamente le necessarie variazioni e/o aggiornamenti al fascicolo aziendale stesso, ai fini di garantire a coerenza con le dichiarazioni rese e con la situazione aziendale.
- ad accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero telefonico (con particolare attenzione a quello del cellulare del titolare) ed alla PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel SI ARTEA.
- ad accertarsi della presenza fra i documenti aziendali:

Oggetto	Tipo Documento
Identità /Riconoscimento	Documento di riconoscimento (Titolare o rappresentante legale).
Documenti fiscali e societari	Copia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria collegata al S.I. ARTEA. Atto costitutivo /Statuto (in caso di società).
Titolo di conduzione dei terreni	Documentazione relativa al titolo di conduzione.

Riferimenti bancari	IBAN (come da indicazioni del manuale: MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DEI CODICI IBAN NEI FASCICOLI AZIENDALI) Home >> Artea > Manuali delle procedure
---------------------	---

3. Descrizione della Misura Investimenti, obiettivi, tipologia degli investimenti e ambito di applicazione

Sono oggetto della 'Misura Investimenti' gli acquisti di investimenti materiali e immateriali collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino.

Specificatamente, gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

- a) acquisto di macchine, impianti e attrezzature, compresi i programmi informatici per investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino;
- b) acquisto di strumentazione, attrezzature informatiche e software per la valutazione e analisi di parametri fisico/chimici dei prodotti lavorati, nonché per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti stessi;
- c) spese tecniche e/o di progettazione riferite alle spese di cui alle precedenti lettere a) e b).

Le spese tecniche e/o di progettazione sono ammesse nel limite del 3% sul totale della spesa ammessa al netto delle spese tecniche e/o di progettazione.

Le spese tecniche e/o di progettazione sono ammesse purché giustificate da adeguata relazione tecnica che illustra il servizio svolto e dalla relativa documentazione di spesa.

Gli investimenti oggetto di aiuto non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45, e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici, in particolare nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

Non sono ammissibili gli investimenti che:

- al momento della presentazione della domanda hanno già avuto l'ammissibilità alla concessione di un aiuto in altri procedimenti di finanziamento pubblico previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie, anche se viene rinunciato a tale ammissibilità successivamente all'emanazione del bando sulla misura degli investimenti da parte di ARTEA;
- sono finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- sono relativi alla realizzazione di opere di carattere edile/strutturale, anche di servizio ai macchinari;
- sono sostenuti in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate.

Sono finanziabili esclusivamente le domande di sostegno relative a progetti di investimento di durata annuale.

Tutti gli acquisti sono finalizzati all'adeguamento delle strutture aziendali per migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività.

Gli investimenti non devono essere di sostituzione e devono essere finalizzati:

- al miglioramento della qualità dei prodotti;
- all'adeguamento alla domanda del mercato;
- a determinare una maggiore competitività dell'impresa.

L'investimento deve essere dimensionato e coerente alle quantità di prodotto oggetto dell'attività svolta o da svolgere da parte del Beneficiario nella UTE di riferimento.

L'investimento realizzato deve essere funzionante e funzionale all'interno della UTE per la quale viene presentata la domanda di aiuto.

Per essere ammissibili gli investimenti devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia ambientale e di sicurezza.

La MISURA si applica sull'intero territorio della regione Toscana.

4. Demarcazione

La MISURA viene attuata nel rispetto del criterio di complementarità con le azioni e le tipologie di investimenti previste nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR Regione Toscana) e nel rispetto delle disposizioni ministeriali di cui al decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017

La verifica della complementarità e dell'assenza del doppio finanziamento fra PSR e OCM vitivinicola viene effettuata sulle singole voci di spesa.

5. Beneficiari

L'aiuto per la Misura Investimenti, previsto all'art. 50 del regolamento Ue 1308/2013, è concesso ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito un "Fascicolo aziendale elettronico" aggiornato e valido.

In attuazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 911/2017 i beneficiari dell'aiuto sono le piccole, medie e grandi imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato II Parte IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

NON rientrano nella categoria dei beneficiari della misura:

- i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino (enoteche, punti vendita, ecc.);
- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (si veda la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà -2014/C 249/01, punto 2.2 – allegato 1):
- i richiedenti che NON hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione di produzione e di vendemmia di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del'11 dicembre 2017, relativa alla campagna viticola 2019/2020;
- i richiedenti che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, NON hanno completato il passaggio dallo schedario viticolo alfanumerico allo schedario grafico, secondo quanto disposto al punto 22.1 della deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018, n. 103 (Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative e dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo).

6. Dotazione finanziaria, percentuale di contribuzione e limiti di intervento e di spesa

6.1 La dotazione finanziaria complessiva assegnata alla misura è pari ad Euro 6.000.000,00.

6.2 Il contributo è concesso a saldo, dopo l'effettuazione degli acquisti, la presentazione della domanda di pagamento ed il controllo in loco.

Il contributo è pari:

- al 40% della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile (IVA esclusa) per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003².

² La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimprese un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

- al 20% della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile (IVA esclusa), se l'investimento è realizzato da una impresa intermedia, ovvero che occupa meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.
- al 19% della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile (IVA esclusa), se l'investimento è realizzato da una grande impresa, ovvero che occupa più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro.

6.3 L'importo minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda (di aiuto e di pagamento) è pari ad Euro 15.000,00; l'importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda (di aiuto e di pagamento) è pari ad Euro 200.000,00.

La domanda di aiuto e di pagamento è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria, scenda al di sotto del suddetto limite minimo.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo disposti.

Gli investimenti oggetto di aiuto non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici, in particolare nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (PSR).

Le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento.

La spesa sostenuta deve essere fatturata ed interamente pagate dal Beneficiario.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA;
- altre imposte e tasse;
- caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto; tali spese devono essere indicate nella domanda di pagamento, ma, per esse, non deve essere richiesto e non è concesso alcun contributo;
- consulenze, qualora non strettamente connesse al progetto realizzato;
- viaggi, trasporto, spedizione merci e spese doganali;
- interessi passivi;
- costi indiretti e oneri assicurativi;
- garanzie bancarie o assicurative;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare;
- lavori in economia.

- opere di manutenzione ordinaria e opere provvisorie anche se connesse agli investimenti;
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usati, rigenerati e/o riparazioni;
- investimenti non coerenti o funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
- materiali di consumo o investimenti normalmente ammortizzabili in un anno;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- l'acquisto di terreni e fabbricati.

7. Impegni

Tutti gli acquisti oggetto di contributo devono essere funzionali, funzionanti e mantenuti in Azienda (intesa come UTE a cui è destinato l'investimento) per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale (articolo 50 –paragrafo 5 del regolamento (UE) n.1308/2013).

L'investimento oggetto del contributo deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto ³ (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013) per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale (Art.50 – paragrafo 5 del regolamento Ue n.1308/2013).

I casi di forza maggiore e circostanze eccezionali debbono essere comunicati, per le dovute verifiche da parte di ARTEA, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Decorso tale termine ingiustificatamente, il contributo è revocato ed oggetto di recupero.

³ Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi: a) il decesso del beneficiario; b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'investimento; e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

8. Priorità

Riferimento	criterio	punteggio
A	<p>Investimenti che hanno effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (Articolo 36 del Regolamento UE 2016/1149). Al fine dell'attribuzione del punteggio devono essere indicati gli effetti positivi riscontrabili all'interno dell'attività produttiva del progetto, ed alla domanda di contributo deve essere allegata una apposita relazione tecnica, firmata da un tecnico professionista abilitato, nella quale viene descritto il progetto proposto, ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale.</p> <p>Le scelte potranno essere improntate ad un minore consumo energetico, permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili.</p> <p>Il presente punteggio viene attribuito se <u>l'intero</u> investimento è realizzato con le modalità sopra descritte.</p>	25
B	<p>Intera produzione dell'Unità produttiva⁴ ottenuta da uve certificate biologiche⁵ ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) n. 203/2012 e conseguente normativa nazionale di attuazione, relativa all'anno 2019.</p>	25
C	<p>Imprese condotte da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni (il titolare o legale rappresentante non deve aver compiuto 41 anni al momento della presentazione della domanda).</p>	25
D	<p>Impresa che esercita la seguente attività: produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci anche ai fini della sua commercializzazione</p>	25
	TOTALE	100

⁴ Unità tecnico Economica (UTE) / Unità di trasformazione

⁵ Non è ammessa come priorità la produzione di uve, anche parziale, in conversione.

Relativamente al criterio di priorità di cui alla lettera C), in caso di società, per l'attribuzione del punteggio si fa riferimento al legale rappresentante, ad eccezione della società semplice per la quale si fa riferimento al soggetto firmatario della domanda di aiuto.

I requisiti di priorità devono essere indicati/posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto e, relativamente al punto A, confermati al momento della domanda di pagamento.

In caso di parità di punteggio, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di chiusura del bando. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante; per la società semplice si fa riferimento all'età del soggetto firmatario della domanda di aiuto.

9. Presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile nel SI ARTEA, raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

L'opportunità da scegliere nella relativa sezione della DUA del SI ARTEA è: OCM Investimenti 2021

9.1 Domanda di Aiuto Iniziale

“Domanda di aiuto” ai fini della partecipazione alla graduatoria di ammissibilità.

Preliminarmente alla compilazione, individuare l'UTE o l'Unità Tecnica di Trasformazione di riferimento.

9.1.1 Progetto

Il progetto presente nella Sezione OCM Investimenti contiene le voci ammissibili.

Al Progetto viene assegnato un codice 'CUP ARTEA' che seguirà il procedimento fino alla conclusione dello stesso.

A giustificazione della spesa prevista è obbligatoria la presentazione di tre preventivi acquisiti dal richiedente.

Nel progetto deve essere selezionata la tipologia di spesa che si intende realizzare ed indicato l'importo di spesa con riferimento al preventivo scelto (al netto di IVA). Nel campo note vanno indicati gli estremi dello stesso preventivo prescelto (ditta, data).

9.1.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto iniziale devono essere allegati sotto forma di files informatici, i seguenti documenti:

A. RELAZIONE DESCRITTIVA (firmata da richiedente o da proprio tecnico abilitato),

La relazione illustra il progetto oggetto del finanziamento e riporta in modo dettagliato ed esaustivo almeno i seguenti argomenti:

A.1 La descrizione dell'attività dell'impresa (riferita, se attiva, alla annualità 2019), con indicazioni:

A.1.1 sulla quantità di prodotto lavorato (uva e/o vino)

A.1.2 sulla tipologia di prodotto lavorato (con indicazione della percentuale sul totale di prodotto ottenuta da uve certificate biologiche ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) n. 203/2012⁶)

A.1.3 sulla percentuale di prodotto venduto sfuso e confezionato

A.1.4 sulla produzione propria e sulla produzione acquistata (con indicazione di quella acquistata e di quella conferita dai soci);

A.2 Gli obiettivi che l'azienda intende perseguire con l'attuazione del progetto con riferimento:

A.2.1 alla percentuale di qualità merceologica dei prodotti ottenuti e commercializzati (tipo di vino: es. vino da tavola, IGP, DOC e DOCG), prima e dopo l'investimento

A.2.2 all'ottenimento, a seguito dell'investimento oggetto di contributo, del miglioramento del rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato, indicando, se del caso:

A.2.3 il miglioramento della produzione (miglioramento della qualità dei prodotti);

A.2.4 la maggiore competitività dell'impresa.

A.3 Il dimensionamento e la coerenza dell'investimento in relazione:

A.3.1 alle quantità di prodotto oggetto dell'attività svolta o da svolgere da parte del Beneficiario nella UTE di riferimento.

A.3.2 alle macchine e attrezzature in uso nell'UTE precedentemente all'investimento oggetto del progetto (indicare il numero, la tipologia e l'età delle macchine ed attrezzature presenti).

A.4 La funzionalità dell'investimento all'interno della UTE per la quale viene presentata la domanda di aiuto.

A.5 La 'tabella tecnico economica' redatta da un tecnico competente o dal beneficiario e sottoscritta dal beneficiario, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta dei preventivi ed il possesso delle risorse economiche-finanziarie tali da permettere il completamento dell'investimento proposto.

⁶ ALLEGARE la relativa certificazione.

B. BILANCIO D'ESERCIZIO anno 2019 (se presente).

In caso di assenza di bilancio, volume d'affari dei registri IVA, anno 2019 (se presente).

In caso di imprese nel primo anno di attività nel 2020, il volume del fatturato presunto, debitamente giustificato.

C. TRE PREVENTIVI

Copia dei tre preventivi per ogni voce di spesa.

I preventivi dovranno essere:

- resi da ditte offerenti specializzate, indipendenti ed in concorrenza tra di loro rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno indicare i prezzi più vantaggiosi praticati e non necessariamente i prezzi di catalogo);
- dettagliati, affinché sia possibile il confronto tra richiesta e offerta;
- omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte;

Pena la non ammissibilità dello stesso, è necessario che ogni singolo preventivo sia documentato tramite PEC di invio, o, nel caso l'offerta sia stata formalizzata in modo cartaceo, attraverso l'apposizione sul documento, del timbro e della firma per consegna della ditta offerente.

Per le ditte offerenti estere, in luogo della PEC, potrà essere presentato l'invio tramite posta elettronica ordinaria.

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.

Nei preventivi dovranno essere indicati:

1. la data di emissione del preventivo;
2. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura, compreso le eventuali certificazioni;
3. la quantità (numero) dei beni da acquistare;
4. il prezzo unitario del singolo bene franco arrivo;
5. l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;

6. timbro firma della ditta offerente (legale rappresentante).

Il beneficiario, inoltre, deve fornire una 'tabella tecnico economica' redatta da un tecnico competente o dal beneficiario e sottoscritta dal beneficiario, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo rispetto agli altri due preventivi (vedi punto A5 della RELAZIONE DESCRITTIVA).

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa, qualora non specificatamente motivata e giustificata, comporta la non ammissibilità alla spesa.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, saranno ritenuti validi i dati indicati nella sezione della domanda di aiuto e non negli allegati.

D. RELAZIONE TECNICA di CUI al PUNTO A) delle PRIORITA'

Nel caso in cui sia stato valorizzato il punteggio di cui al criterio di priorità A), deve essere allegata una specifica relazione tecnica, firmata da un tecnico professionista abilitato, nella quale viene descritto l'investimento/gli investimenti proposti, ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di

- risparmio energetico,

e/o

- efficienza energetica globale

e/o

- processi sostenibili sotto il profilo ambientale.

Gli effetti positivi sono esclusivamente quelli riscontrabili all'interno dell'attività produttiva del progetto, cioè all'interno del processo produttivo di trasformazione/commercializzazione. Non è possibile valorizzare gli effetti positivi presenti all'interno del processo di produzione degli investimenti oggetto di acquisto (es. certificazione sostenibilità ambientale, certificazione di gestione forestale, etc.).

Si richiede che i risultati conseguibili una volta realizzato l'investimento siano riportati schematicamente in una tabella che indichi gli elementi utilizzati per la valutazione, parametrando, a confronto, i riferimenti precedenti e quelli successivo all'intervento.

Il punteggio viene attribuito se l'intero investimento è realizzato con le modalità sopra descritte.

9.2 Domanda di pagamento

La Domanda di pagamento va compilata ai fini della rendicontazione e della liquidazione del saldo ed è presentata successivamente al pagamento delle fatture di spesa e con gli investimenti funzionanti.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto devono essere identificati mediante un contrassegno leggibile, indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del

-“Reg. (UE) 1308/13 - PNS 2019-2020- CUP ARTEA xxxx”

Tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di pagamento.

Eventuali eccezioni può essere prevista esclusivamente nei casi in cui sia materialmente impossibile apporre un contrassegno indelebile e non asportabile.

La spesa rendicontata è quello “effettivamente sostenuta”, con riferimento ai documenti di spesa (fatture) ed ai relativi pagamenti sostenuti dal beneficiario.

Il contributo finanziabile sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario con la domanda di pagamento.

La spesa deve essere unicamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa ed allegata alla domanda di pagamento.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale e per ogni singolo bene, da fatture nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo.

Nelle fatture (d'acconto e di saldo) dovrà essere indicato in modo puntuale ed identificabile l'oggetto della spesa ed il CUP ARTEA del progetto. Sarà cura del beneficiario accertarsi che le fatture contengano la descrizione di tutti gli elementi richiesti.

9.2.1 Giustificativi di spesa

Nella specifica sezione devono essere inseriti tutti parametri relativi ai fornitori, alle fatture oggetto della spesa ed ai documenti giustificativi di pagamento.

Devono essere inoltre inseriti i files relativi a tali documenti.

Nel progetto deve essere selezionata la voce di spesa ed indicato l'importo in rendicontazione (al netto di IVA).

Alla voce di spesa vanno inseriti gli estremi delle fatture relative, indicando gli importi in rendicontazione.

9.2.2 Documentazione

Alla domanda di pagamento devono essere allegati sotto forma di files informatici, i seguenti documenti:

- A.** FATTURE
- B.** DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- C.** RELAZIONE CONCLUSIVA sul progetto realizzato che evidenzia:
 - la tipologia e la quantità degli investimenti acquistati con riferimento ai preventivi già indicati con la domanda di aiuto iniziale.
 - la tipologia e la quantità degli investimenti della stessa tipologia di quelli oggetto del finanziamento complessivamente presenti nell'UTE.
 - tutte le informazioni relative ad eventuali modifiche tecniche/varianti sulla tipologia del prodotto acquistato e/o sul relativo costo, intervenute rispetto al progetto ammesso inizialmente.⁷
 - ogni altra indicazione che il beneficiario ritiene utile indicare finalizzata alla migliore individuazione delle caratteristiche dell'intervento.
- D.** RELAZIONE SPECIFICA. Nel caso in cui sia stato valorizzato il punteggio di cui al criterio di priorità A), deve essere allegata una specifica relazione tecnica, firmata da un tecnico professionista abilitato, nella quale viene confermato il progetto indicato nella domanda iniziale, ovvero le variazioni intervenute in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale.

10. Ammissibilità delle spese e modalità di pagamento

Gli investimenti e i relativi costi indicati nella domanda di aiuto sono soggetti a verifica istruttoria da parte degli uffici di ARTEA che ne valutano l'ammissibilità tecnica e la congruità della spesa. Tale valutazione è fatta prendendo in considerazione le caratteristiche tecniche e le voci di spesa riportate nella relazione e nei preventivi. ARTEA può, nel caso in cui se ne riscontrassero le condizioni, ridurre le voci di spesa a valori ritenuti congrui rispetto ai valori di mercato.

Tutte le spese sostenute a seguito della realizzazione dell'Operazione devono essere chiaramente riconducibili all'intervento richiesto e documentate attraverso documenti di spesa e giustificativi di pagamento conformi alla normativa contabile e fiscale, nonché tracciabili e verificabili.

Non sono ammissibili gli acquisti sui quali al momento della domanda di pagamento gravino vincoli di proprietà o riscatto del bene da parte di altri soggetti.

⁷ Ogni eventuale VARIANTE SOSTANZIALE (vedi successivo punto 11) non è ammessa.

Qualora sia riscontrato durante il controllo in loco che uno o più fatture o pagamenti sia stato utilizzato anche per altri procedimenti oggetto di contributo, la domanda decade.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato al beneficiario.

Le spese possono essere pagate esclusivamente attraverso:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico/Riba, con i riferimenti a ciascuna fattura rendicontata. Ricevuta del bonifico/Riba, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero proprio di identificazione (esempio CRO) della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza:

- il numero proprio di identificazione (esempio CRO);
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce
(per esempio:
saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del richiedente;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il documento di spesa deve essere pagato di norma con un solo specifico giustificativo.

In fase di controllo in loco sarà verificata la corrispondenza degli investimenti acquistati con i contenuti delle fatture.

Gli originali dei documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi all'accertamento finale ed entro il periodo di impegno quinquennale.

11. Proroga, Variante, Rinuncia e Cambio beneficiario.

In considerazione della tempistica di attuazione della misura non sono previste **proroghe**, salvo casi di forza maggiore, al termine per la conclusione dell'intervento. La domanda di proroga per causa di forza maggiore deve essere inviata ad ARTEA tramite PEC.

La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo.

In considerazione della tempistica di attuazione della misura non sono previste **varianti sostanziali** al progetto.

Si intendono 'Varianti sostanziali' al progetto le variazioni degli acquisti, rispetto a quanto previsto in domanda iniziale, tali da modificare il punteggio e/o gli obiettivi dell'intervento.

Ogni altra modifica al progetto non appartenente alle 'Varianti sostanziali' (Variante o modifica tecnica), deve essere indicata dettagliatamente nella RELAZIONE CONCLUSIVA.

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario intenda inoltrare un'istanza di **rinuncia** alla domanda di aiuto, deve inviare ad ARTEA tramite PEC la comunicazione di rinuncia, motivata e sottoscritta, entro il 15 gennaio 2021.

Nel caso in cui il beneficiario di una domanda oggetto di finanziamento non provveda a comunicare nei termini l'istanza di rinuncia, sarà oggetto di penalizzazione indicata al successivo capitolo 'Penalizzazioni'.

Non sono ammessi subentri tramite **cambio di beneficiario** in corso di istruttoria di ammissibilità o di pagamento, salvo i casi di forza maggiore.

I cambi di beneficiario per cause di forza maggiore devono essere comunicati ad ARTEA tramite PEC nei 15 giorni lavorativi dalla data in cui il subentrante o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo.

Il periodo di impegno degli investimenti oggetto di contributo è pari a 5 anni dalla data di pagamento.

I cambi di beneficiario che intervengono nel periodo di impegno successivo al pagamento, devono essere comunicati ad ARTEA tramite PEC. In tal caso il subentrante si assume gli impegni previsti per il periodo di impegno rimanente.

I casi di forza maggiore indicati nel presente paragrafo sono quelli previsti dalla normativa comunitaria⁸.

12. Approvazione e pubblicazione della graduatoria

ARTEA, predisporre la graduatoria regionale delle domande ammissibili e finanziabili sulla base dei punteggi ottenuti secondo i criteri di cui al precedente punto 8 e dichiarati dal richiedente indicando l'importo della spesa ammessa; individua inoltre l'elenco delle domande non ammissibili.

La notifica di ammissibilità e potenziabile finanziabilità non è effettuata con modalità di comunicazione personale.

⁸ Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi: a) il decesso del beneficiario; b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'investimento; e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La pubblicazione sul sito di ARTEA, che avverrà tra il 10 ed il 20 dicembre 2020, sostituisce la notifica personale.

E' prevista la pubblicazione sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana).

L'ammissibilità al finanziamento indicata nella graduatoria non costituisce diritto al finanziamento, che sarà raggiunto solo alla fine del procedimento istruttorio e di verifica in loco.

Ai sensi della normativa vigente il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria preliminare e la graduatoria allegata saranno pubblicati anche sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it nella apposita sezione degli atti amministrativi anche nella sezione Servizi on line - Aiuti Comunitari— Vitivinicolo.

In caso di scorrimento della graduatoria, per rinuncia, decadenza o aumento della dotazione finanziaria, (scorrimento che prevede l'inserimento a finanziamento di nuove domande inizialmente non finanziabili), sarà svolta a cura di ARTEA una comunicazione personale ai beneficiari interessati. Tale comunicazione indicherà la finanziabilità, la tempistica di attuazione del progetto (che potrà essere diversa da quella indicata al precedente capitolo 1) e tutte le altre indicazioni utili.

13. Penalità

La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine previsto comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

E' prevista l'applicazione di una penalità ai beneficiari che, avendone titolo, non presentano la domanda di pagamento entro i termini stabiliti ovvero l'istanza di rinuncia all'aiuto; tale penalità corrisponde a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

Le penalizzazioni non sono applicate in caso di forza maggiore.

14. Controlli di ammissibilità e di pagamento.

Le verifiche di ammissibilità non sono svolte se la domanda di aiuto è risultata irricevibile.

La domanda è ritenuta irricevibile in mancanza della RELAZIONE di progetto o dei documenti allegati previsti.

Le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, sono svolte nel rispetto di quanto richiesto dal bando e previsto dalla procedure e dalla normativa cogente. Saranno inoltre svolte verifiche sull'ammissibilità alla misura e sulle priorità indicate.

Nella fase di pagamento vengono effettuati controlli amministrativi ed in loco sul 100% delle domande finanziate e comprendono lo svolgimento di uno o più controlli in loco.

I controlli amministrativi prevedono la verifica della documentazione prevista dalla procedure e dalla normativa cogente.

I controlli in loco prevedono:

- la verifica della corretta e della completa realizzazione dell'investimento;

- la conformità di quanto realizzato con quanto previsto dalle procedure e dalla normativa;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- il dimensionamento e la coerenza dell'investimento alla quantità di prodotto oggetto dell'attività svolta nell'UTE;
- la verifica delle fatture e della documentazione contabile in originale.

15. Autorizzazione al pagamento

ARTEA effettua le proprie verifiche sulla corretta applicazione delle procedure, sul calcolo del contributo, sull'investimento, sul beneficiario e autorizza il pagamento.

L'autorizzazione al pagamento è assoggettata, tra l'altro, alla verifica e rilascio della certificazione antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e alla verifica della regolarità contributiva (DURC).

16. Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora la Regione Toscana e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE
EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà
(2014/C 249/01)

...omissis....

2.2. Campo di applicazione materiale: nozione di «impresa in difficoltà»

19. Uno Stato membro che prevede di concedere aiuti a un'impresa a norma dei presenti orientamenti deve dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che l'impresa in questione è in difficoltà ai sensi della presente sezione, fatte salve le specifiche disposizioni per gli aiuti per il salvataggio e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di cui al punto 29.

20. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (25), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto (26) a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (27), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

21. Un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni

dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

- a) possa essere definita un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti;
- b) non faccia parte di un gruppo più grande (28), se non alle condizioni fissate al punto 22.

22. Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei una controllata, quest'ultima e l'impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo e possono ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

(25) Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(26) Se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

(27) Si tratta in particolare delle forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

(28) Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE. C 249/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.7.2014

23. Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato.

24. Diversi regolamenti e comunicazioni nel settore degli aiuti di Stato e in altri settori vietano pertanto la concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Ai fini di tali regolamenti e comunicazioni, e fatto salvo quando questi stabiliscano altrimenti:

- a) per «impresa in difficoltà» si intende un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 dei presenti orientamenti, e
- b) una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un'impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 20, lettera c).

...omissis...